

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI ESPERTO
QUALIFICATO A FAVORE DELL'AREA VASTA N. 2 SEDE OPERATIVA
DI ANCONA

TRA

L'ASUR Area Vasta n. 2, con sede amministrativa in Fabriano, Via Marconi n. 9,
C.F. e P.I. 02175860424, rappresentata, dal Direttore Generale ASUR anche in qualità
di Direttore Area Vasta n. 2 domiciliato per la sua carica come sopra

E

L'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani di Ancona, in seguito denominato
INRCA, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Zuccatelli, nato a
Ferrara il 14/7/1944, domiciliato per la carica presso l'INRCA, Amm.ne Centrale,
Ancona, Via S.Margherita n. 5 C.F. e partita IVA 00204480420, sostituito per la
sottoscrizione della presente come da delega di firma dal Direttore Sanitario, Dott.
Claudio Maria Maffei, come da determina n. 1/DGEN del 10/01/2012

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione.

L'INRCA si impegna a garantire all'ASUR Area Vasta n. 2 Sede operativa di Ancona
attività di consulenza e prestazioni professionali inerenti le funzioni di Esperto
Qualificato previste di cui al D.Lgs 230/95 da rendersi nel periodo 01.01.2013-
31/12/2013.

Articolo 2 - Sede e locali.

La consulenza di cui al precedente art. 1 dovrà essere effettuata presso le strutture
della Sede operativa di Ancona.

Articolo 3 - Modalità di espletamento della consulenza.

Le prestazioni di cui trattasi dovranno essere rese dal personale titolato come per

legge ed individuato dall'Istituto al di fuori dell'orario di servizio.

L'attività di consulenza viene svolta con l'impegno necessario a garantire tutti gli adempimenti previsti dall'Allegato A) che è parte integrante della presente convenzione.

Articolo 4 - Determinazione dei compensi.

L'Area Vasta n. 2 Sede operativa di Ancona si impegna a corrispondere all'INRCA, l'importo omnicomprensivo di € 29.000,00= (compresa IVA e IRAP, pari all'8,5%, calcolata sul compenso spettante al professionista.)

Articolo 5 - Modalità di pagamento.

L'Area Vasta n. 2 Sede operativa di Ancona si impegna a corrispondere all'INRCA i compensi di cui all'art. 4, dietro emissione, con cadenza trimestrale, di regolare fattura.

Articolo 6 - Foro competente.

Per eventuali controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello di Ancona.

Articolo 7 - Registrazione.

Il presente atto, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 8 - Durata della convenzione.

La presente convenzione ha effetto per il periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2013.

Ciascuna delle parti stipulanti può recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno un mese, se ragioni organizzative e funzionali impediscano obiettivamente il mantenimento della convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, li

per l'ASUR Area Vasta n. 2

IL DIRETTORE GEN.LE ASUR

Anche in qualità DIRETTORE AREA VASTA 2

(Dottor Piero Ciccarelli)

per l'INRCA di Ancona

p. IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Zuccatelli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Claudio Maria Maffei)

FUNZIONI DELL'ESPERTO QUALIFICATO

All'Esperto Qualificato sono attribuite le competenze tecniche, comprese quelle riguardanti i controlli di qualità, e le competenze amministrative previste dalle norme vigenti con particolare riguardo dal D.Lgs. 230/95, DM 449/90, DM Sanità 14/02/97, Circolare Ministero del Lavoro n 151 del 20/11/91, L.212/90, L.146/94, DPR 185/64.

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme legislative e di buona tecnica all' E.Q.

sono in particolare affidati i seguenti incarichi:

Adempimenti Tecnici

a) effettuare la valutazione di radioprotezione e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti per la protezione Sanitaria dei lavoratori;

b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:

- procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;

- effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;

- eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;

- effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;

c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;

d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;

assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.

Le verifiche dosimetriche individuali vanno effettuate secondo i seguenti standard minimi:

- La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale.

- La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.

- Qualora la valutazione individuale delle dosi risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.

- La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.

- L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla

sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

- L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni ambientali adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.
- L'esperto qualificato provvede all'esecuzione dei controlli e delle valutazioni di qualità nell'ambito delle proprie competenze.

Adempimenti amministrativi

L'esperto qualificato, nell'ambito delle proprie competenze, dovrà istituire la documentazione prevista dalle normative vigenti in particolare quella successivamente elencata:

- la relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione, l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni, la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere, la frequenza delle valutazioni, tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti e della

popolazione;

- la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento con la frequenza stabilita;
- le valutazioni per il benessere dei progetti di installazioni, delle ubicazioni all'interno dello stabilimento e delle modifiche, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
- le valutazioni della sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate e della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori di categoria A, nonché i verbali di controllo dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione e delle verifiche periodiche di funzionamento degli strumenti di misurazione;
- i verbali dei controlli delle nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
- le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza o da altre modalità di esposizione debbono essere annotate, separatamente, in ciascuna scheda;
- le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza e alle altre modalità di esposizione.

Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, la documentazione va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento sanitario personale, all'Ispettorato medico centrale e quanto è

ulteriormente previsto dalle norme vigenti.

In caso di cessazione definitiva dell'attività, la relazione è consegnata entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.

L'esperto qualificato alla cessazione dell'incarico deve consegnare in plico chiuso al datore di lavoro, che ne rilascia ricevuta, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica; il datore di lavoro trasmetterà il relativo plico all'esperto qualificato subentrante.

All'esperto qualificato sono anche affidati i controlli di qualità di tutte le apparecchiature radiologiche utilizzate per radiodiagnostica e radioterapia nonché i controlli previsti dal decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1997, art. 2, comma 1, in merito alla sussistenza dei requisiti minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico.

Nel corso delle proprie attività l'esperto qualificato nel rispetto delle competenze di legge dovrà coordinarsi con il Medico Autorizzato, il Medico Competente, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Area Vasta n. 2 Ancona (ex ZT 7) e il Responsabile del Dipartimento Diagnostica per Immagini.

A tale fine l'esperto qualificato dovrà provvedere a redigere un apposito programma di controllo per le verifiche e le valutazioni di sua competenza in cui dovranno essere indicate date e modalità operative da trasmettere con congruo anticipo al Responsabile SPPA e al Responsabile del Dipartimento Diagnostica per Immagini al fine di permettere l'invio di tecnici aziendali a supporto dell'esperto qualificato durante l'espletamento dei controlli stessi.

Alla conclusione di ogni singolo controllo su apparecchiature (almeno n. 2 per anno per ogni apparecchiatura) l'esperto qualificato consegnerà ai tecnici dei citati servizi copia del verbale di controllo e della scheda tecnica contenente i dati rilevati al fine di

poter predisporre gli interventi più urgenti in attesa delle valutazioni conclusive dell'esperto qualificato stesso.

La Direzione istituirà un gruppo di lavoro per la Radioprotezione coordinato dal Responsabile SPPA di cui faranno parte l'Esperto Qualificato, il Medico Autorizzato, il Medico Competente e il Responsabile del Dipartimento Diagnostica per Immagini

Il Gruppo di Lavoro svolgerà funzioni di coordinamento fra i vari servizi e le figure esterne incaricate dell'attività di controllo nel rispetto delle specifiche competenze.